

bus, qui tradiderunt animas suas pro nomine Domini nostri Iesu Christi. ²⁷Misimus ergo Iudam, et Silam, qui et ipsi vobis verbis referent eadem.

²⁸Visum est enim Spiritui sancto, et nobis nihil ultra imponere vobis oneris quam haec necessaria: ²⁹Ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocato, et fornicatione, a quibus custodientes vos, bene agetis. Valet.

³⁰Illi ergo dimissi, descenderunt Antiochiam: et congregata multitudo tradiderunt epistolam. ³¹Quam cum legissent, gavisi sunt super consolatione. ³²Iudas autem, et Silas, et ipsi cum essent Prophetae, verbo plurimo consolati sunt fratres, et confirmaverunt. ³³Facto autem ibi aliquanto tempore, dimissi sunt cum pace a fratribus ad eos, qui miserant illos. ³⁴Visum est autem Silae ibi remanere: Iudas autem solus abiit

mini e mandarli a voi con i carissimi nostri Barnaba e Paolo, ²⁸uomini che hanno esposto le loro vite pel nome del Signore nostro Gesù Cristo. ²⁷Abbiamo pertanto mandato Giuda e Sila, i quali vi riferiranno anche essi a bocca le stesse cose.

²⁸Imperocchè è parso allo Spirito santo e a noi di non imporre a voi altro peso, fuori di queste cose necessarie: ²⁹Che vi asteniate dalle cose immolate agli idoli e dal sangue e dal soffocato e dalla fornicazione: dalle quali cose guardandovi, farete bene. State sani.

³⁰Quelli adunque licenziatisi andarono ad Antiochia: e radunata la moltitudine, consegnarono la lettera. ³¹Letta la quale si rallegrarono della consolazione. ³²Giuda poi e Sila, essendo anch'essi profeti, con lunghi ragionamenti consolarono e confortarono i fratelli. ³³E essendosi quivi trattenuti per qualche tempo, furono dai fratelli rimandati in pace a quei che li avevano inviati. ³⁴Piacque però a Sila di restar là: e Giuda solo

27. Abbiamo pertanto, ecc. Affinchè però non si dica che Paolo e Barnaba parlano in causa propria, assieme a loro vi abbiamo mandati due altri, i quali a viva voce vi diranno le stesse cose che essi vi comunicheranno per iscritto.

28. E' parso allo Spirito Santo e a noi, ecc. Nel dare questo decreto gli Apostoli non si appellano nè a Mosè, nè all'antica legge, ma riconoscendosi investiti della potestà legislativa, parlano e sentenziano a nome proprio. Sicuri però delle promesse di Gesù Cristo (Matt. XVIII, 18; Giov. XIV, 26; XV, 26; XVI, 13), sanno che la sentenza da loro pronunziata è dovuta a una speciale assistenza dello Spirito Santo ed è infallibile, e quindi scrivono: *E' parso allo Spirito Santo, ecc. Di queste cose necessarie. Le tre prime ricordate nel versetto seguente sono necessarie al mantenimento della pace, nelle presenti circostanze, la quarta invece, cioè la fuga della fornicazione, è un precetto naturale che obbliga sempre.*

29. Farete bene, o meglio vi troverete bene, perchè vi sarà la pace e la concordia. I razionalisti hanno in varie guise impugnato la storicità di questo decreto del Concilio, ma le ragioni da loro addotte non provano nulla. Non vi ha infatti alcuna contraddizione tra gli Atti e l'Epistola ai Galati, e le divergenze che vi sono, trovano la spiegazione nel fatto, che S. Luca scrive da storico fedele osservatore degli avvenimenti, mentre invece S. Paolo, facendo un'apologia, omette tutto ciò che non fa al suo scopo, e aggiunge invece altre particolarità che, se non avevano interesse per S. Luca, erano utili invece alla causa che egli difendeva. Nè costituisce una difficoltà il fatto che S. Paolo non ricorda questo decreto nella lettera ai Galati, e concede ai Corinti (I Cor. X, 25-27) di poter mangiare le carni immolate agli idoli, poichè i Giudaizzanti di Galazia, contro dei quali S. Paolo scrive la sua epistola, non dicevano già che l'osservanza della legge mosaica fosse necessaria per salvarsi, il che sarebbe contro il decreto, ma insegnavano la necessità della legge per essere perfetti cristiani. Ora di questo punto particolare il decreto non

dice nulla esplicitamente, e quindi si comprenda come S. Paolo non potesse appellarsi ad esso nella sua polemica coi Giudaizzanti di Galazia (Cornely, *Introd.* III, 2° ed., pag. 334). Per riguardo all'epistola ai Corinti gioverà distinguere nel decreto due parti: l'una dogmatica, che riguarda la non obbligatorietà della legge di Mosè, e l'altra disciplinare, che riguarda le concessioni da farsi dai pagani ai Giudei. Ora la prima parte aveva un carattere di perpetuità e di immobilità, mentre invece la seconda era temporanea e dipendente da circostanze variabili. Perciò nelle Chiese dove non vi erano Giudei, o erano in piccolo numero, non faceva d'uopo richiamare i cristiani gentili all'osservanza del decreto in questa sua seconda parte. Così fa S. Paolo nella sua lettera ai Corinti, permettendo ai cristiani di mangiare le carni immolate agli idoli, sempre che ciò non torni di scandalo ai fratelli. Vedi Brassac, M. B. ed. 12, p. 110 e ss.

30. Andarono ad Antiochia. Il codice di Beza aggiunge: *in pochi giorni*. I due Apostoli desideravano di rivedere presto i fedeli di Antiochia, i quali aspettavano con ansia la decisione di Gerusalemme. *Radunata la moltitudine*, ossia la comunità cristiana.

31. Della consolazione, che apportava ai gentili la lettera contenente il decreto degli Apostoli, della quale era manifesto che non erano tenuti ad osservare la legge e che non erano stati mandati dagli Apostoli quei falsi dottori, che avevano insegnato il contrario.

32. Essendo anch'essi profeti. V. n. XIII, 1. Confortarono anche col loro esempio, trattando familiarmente coi cristiani gentili.

33. Per qualche tempo, che non possiamo determinare con precisione. *Rimandati in pace*, cioè congedati con augurii di pace.

34. Piacque però a Sila, ecc. Ciò è conforme a quanto si legge nel v. 40. Benchè questo versetto manchi in alcuni codici greci, la sua autenticità è però garantita da altri numerosi codici (C. D., ecc.) e da molte versioni e dal v. 40.